

commerciale) è uno strumento fondamentale «volontario».

In ossequio a quanto generalmente previsto dallo Statuto (l'insieme delle regole che gli associati hanno autonomamente deciso di seguire al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali), gli amministratori (il consiglio direttivo), entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (il 31 dicembre), redigono il rendiconto gestionale e lo sottopongono all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria degli associati.

Non sono previsti nel sistema normativo vigente (codice civile) degli obblighi specifici relativamente a schemi e principi di redazione e a criteri di valutazione.

La normativa in vigore in ambito tributario invece prescrive unicamente l'obbligo di rendicontazione periodica e di relativa approvazione, al fine di applicare il trattamento di favore previsto (legge 289/2002, art. 148 dpr 917/1986, art. 4 dpr 633/1972).

Pertanto, anche in ambito tributario, nulla è disposto con riferimento a schemi e principi di redazione e criteri di valutazione.

È consigliabile in ogni caso, nella predisposizione del sistema informativo-contabile e nella redazione del bilancio d'esercizio, uniformarsi agli indirizzi forniti dall'Agenzia per il terzo settore (già agenzia per le onlus) e dal Tavolo tecnico costituito da Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Agenzia per il terzo settore e Organismo italiano di contabilità (Oic), contenuti nei seguenti documenti:

Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit - emanato dall'Agenzia per il terzo settore;

Principi contabili per gli enti non profit, principio n. 1, Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit - emanato dal Tavolo tecnico costituito da Agenzia per il terzo settore, Cndcec e Oic.

22

Asd e «spesometro»

Si chiede di conoscere se anche le Asd sono soggette all'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva di cui al cosiddetto spesometro.

G.D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'articolo 21 del dl n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella l. n. 122 del 30.07.2010*, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva (operazioni attive e passive, imponibili, non imponibili e esenti), compiute dai soggetti passivi di imposta nel periodo di imposta, di importo pari o superiore a euro 3.000,00, al netto dell'imposta applicabile. Per il solo periodo di imposta 2010 la soglia viene elevata a euro 25.000,00, al netto dell'imposta applicabile, e il termine di invio della comunicazione è fissato al 31.12.2011. Per gli anni di imposta successivi la soglia è pari a euro 3.000,00 e il termine di presentazione è il 30 aprile dell'anno successivo. Per le operazioni in relazione alle quali non è previsto obbligo di emissione di fattura (operazioni soggette all'obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale effettuate nei confronti di privati, anche non residenti) la soglia viene elevata a euro 3.600,00 (Iva inclusa) e la data di effetto dell'ob-

bligo di rilevazione decorre dall'1.07.2011.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni relative ai contratti di somministrazione di utenze energetiche, telefoniche e idriche, le operazioni intracomunitarie e le operazioni effettuate nei confronti di privati, anche non residenti, per le quali il corrispettivo viene pagato mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari.



Per espressa previsione normativa, sono obbligati alla comunicazione anche gli enti non commerciali (compreso quindi le Asd) limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'articolo 4, dpr 633/1972 (senza esclusione per i soggetti in contabilità semplificata e per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla l. 398/1991).

Di conseguenza, con riferimento ad una Asd, in linea generale e considerando la casistica più frequentemente riscontrabile nella prassi di settore:

- sono oggetto di comunicazione, entro il 30.04.2012, le somministrazioni e le cessioni di alimenti e bevande e le cessioni di articoli sportivi (abbigliamento, accessori ecc.) effettuate nel 2011 a partire dal 1° luglio, all'interno dell'impianto sportivo (il cui ingresso non è riservato ai soli associati ma prevede la pubblica apertura), certificate da scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a euro 3.600,00, nei confronti di privati anche non residenti, con esclusione del caso in cui il corrispettivo sia pagato mediante carte di credito, debito o prepagate;
- sono oggetto di comunicazione, entro il 31.12.2011, gli acquisti effettuati da soggetti Iva, nell'ambito delle attività commerciali (quindi l'acquisto delle bevande, degli alimenti e degli articoli sportivi destinati alla vendita o alla somministrazione), certificate da fattura di importo pari o superiore a euro 25.000,00;
- sono oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al 2012, gli acquisti effettuati da soggetti Iva (nel 2012 e negli anni successivi), nell'ambito delle attività commerciali (quindi l'acquisto delle bevande, degli alimenti e degli articoli sportivi destinati alla vendita o alla somministrazione), certificate da fattura di importo pari o superiore a euro 3.000,00;
- non sono oggetto di comunicazione le operazioni relative alla gestione istituzionale, quindi le quote associative e i corrispettivi specifici percepiti dagli associati per la ammissione a status di associato e per la frequenza periodica e partecipazione alle attività sportive, oltre che gli acquisti di alimenti, bevande e articoli sportivi (per rimanere nell'esempio di cui prima) non destinati alla successiva vendita o somministrazione.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle operazioni che prevedono una fornitura periodica, contrattualmente statuita, oppure alle operazioni per le quali viene pattuito il versamento di acconti. In tali casi infatti occorre fare riferimento al valore complessivo della fornitura annuale (e non alla singola fornitura) e al valore complessivo dell'operazione (indipendentemente dall'importo del singolo acconto versato).

* Tale disposizione è stata successivamente oggetto di chiarimenti e indicazioni operative come da: provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.12.2010, del 14.04.2011, del 21.06.2011 e del 16.09.2011;



QUESITARIO

Circolare Agenzia delle entrate n. 24 del 30.05.2011;
articolo 7 dl n. 70 del 13.05.2011.

22

Asd e operazioni intracomunitarie

Si chiede di conoscere quali adempimenti, preliminari e successivi, dovrebbe ottemperare una Asd, che non possiede partita Iva in quanto non svolge attività commerciali, qualora intendesse effettuare acquisti di beni da soggetti residenti in altri stati membri Ue.

C.U.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'articolo 38, comma 5), lettera c) del dl n. 331 del 30.08.1993, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma c), numero 1) della l. n. 427 del 29.10.1993, in deroga a quanto previsto dall'articolo 38, comma 3), lettera c) dello stesso decreto, le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni (escluso i mezzi di trasporto e i beni soggetti ad accisa) o di altro titolo reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio italiano da altro stato membro Ue dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta (quindi non privato), ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto, effettuate da parte di una Asd che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4), del dpr n. 633 del 26.10.1972, non svolge attività commerciale e non è quindi soggetto passivo Iva, non costituiscono acquisti intracomunitari e di conseguenza sono operazioni imponibili Iva nell'altro stato membro Ue, fino al raggiungimento dell'importo pari a euro 10.000,00 al netto dell'Iva nel corso di un anno solare.

Per tali operazioni è previsto l'obbligo di comunicazione preventiva (ovvero prima di effettuare l'acquisto) nei confronti dell'Agenzia delle entrate, attraverso modalità telematiche e utilizzando il modello Intra 13 di cui all'articolo 50 del dl. n. 331 del 30.08.1993 (approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12.04.2010 e in vigore dal 01.06.2010):

- dell'ammontare dell'acquisto in corso;
- dell'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno.

Nel momento in cui viene superata la soglia prevista, gli acquisti di cui sopra assumono la qualifica di operazioni assoggettabili a Iva in Italia (acquisti intracomunitari), mediante il meccanismo del reverse charge.

Di conseguenza all'Asd viene attribuito d'ufficio il numero identificativo ai fini Iva (partita Iva), pur permanendo lo status di soggetto non passivo Iva.

La partita Iva deve essere comunicata al cedente non residente in modo da consentire a questi l'emissione di fattura senza addebito dell'Iva.

Inoltre l'Asd deve presentare nei confronti dell'Agenzia delle entrate, attraverso modalità telematiche, utilizzando il modello Intra 12 di cui all'articolo 49 del dl n. 331 del 30.08.1993 (approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12.04.2010 e in vigore dal 01.06.2010), entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti:

- l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente;
- l'ammontare dell'imposta dovuta;
- gli estremi del relativo versamento, da effettuarsi mediante modello F24 entro lo stesso termine previsto per la presentazione del modello Intra 12.

È concessa facoltà alla Asd di optare per l'attribuzione

della partita Iva e quindi per l'assoggettamento degli acquisti da altri stati membri Ue ad Iva in Italia, anche in caso di mancato superamento della soglia pari a euro 10.000,00.

L'opzione può essere esercitata in sede di inizio attività o successivamente e in tal caso l'Asd sarebbe obbligata a trasmettere unicamente il modello Intra 12.

Esempio

L'Asd intende effettuare nel 2011 l'acquisto di un bene da altro stato membro Ue del valore pari a euro 8.000,00 al netto di Iva. Non sono stati effettuati ulteriori acquisti similari nel corso del 2011.

L'Asd presenta il modello Intra 13 comunicando:
ammontare dell'acquisto in corso = euro 8.000,00;
ammontare complessivo degli acquisti effettuati nel 2011 = euro 0,00.

Il cedente emette fattura con addebito dell'Iva all'aliquota in vigore nel proprio stato di residenza.

Successivamente a tale acquisto l'Asd ne intende effettuare uno simile, sempre nel corso del 2011, per un valore pari a euro 2.500,00 al netto di Iva.

L'Asd presenta il modello Intra 13 comunicando:
ammontare dell'acquisto in corso = 2.500,00;
ammontare complessivo degli acquisti effettuati nel 2011 = euro 8.000,00.

Viene pertanto superata la soglia pari a euro 10.000,00 e pertanto l'Agenzia delle entrate, in conseguenza dei dati comunicati mediante l'Intra 13, attribuisce all'Asd il numero di partita Iva.

L'Asd comunica il numero di partita Iva al cedente non residente il quale emette fattura senza addebito di Iva.

L'Asd applica alla fattura ricevuta il reverse charge, versa l'Iva dovuta e presenta il modello Intra 12 comunicando:

- ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente = euro 2.500,00;
- imposta dovuta = euro 500,00;
- estremi del versamento Iva.



1.2

Iva per servizi Ue

Un prestatore comunitario senza stabile organizzazione in Italia rende un servizio a un soggetto d'imposta italiano. Qualora la prestazione è da fatturarsi in reverse charge e la stessa è stata resa prima del 17 settembre, quale aliquota deve applicarsi? 20 o 21%?

T.E.

Risponde Giovanni Zangrilli

Per le prestazioni di servizio quel che conta, ai fini dell'emissione dell'autofattura e della applicazione dell'imposta, è sempre il momento del loro pagamento, giusta previsione portata dall'art. 6, comma 3, del dpr n. 633/72, ad eccezione di quelle continuative o periodiche che si protraggono oltre l'anno (in tal caso, infatti, le stesse si considerano effettuate, a detti fini, entro il 31 dicembre di ogni anno). Ciò comporta che, nel caso rappresentato dal cortese lettore, non assume alcuna rilevanza se la prestazione è stata resa prima o dopo il 17.09.11, quel che conta, a prescindere peraltro anche dal fatto se il prestatore comunitario abbia o meno emesso un pro-